COMUNE DI MASSAROSA

Provincia Di Lucca

Servizio Sociale

Proposta nr. 801

Servizio Sociale

Determinazione nr. 738 Del 24/10/2025

OGGETTO: TRASPORTO SOCIALE DISABILI – INDIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA CO-PROGETTAZIONE E CONSEGUENTE SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- l'art. 118 comma 4 della Costituzione, introdotto dalla Legge costituzionale n. 3/2001, di riforma del Titolo V, ha riconosciuto il principio di sussidiarietà orizzontale, accanto a quello di sussidiarietà verticale, ai fini dell'esercizio delle funzioni amministrative, favorendo l'autonoma iniziativa di cittadini, singoli e associati, per le attività di interesse generale;

- l'art. 119 del d.lgs. n. 267/2000 prevede che gli Enti Locali possano stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni, con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi, al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati;

- il d.lgs. n. 117/2017 – Codice del Terzo Settore – riconosce il valore e la funzione sociale degli Enti del Terzo Settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressioni di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, e ne favorisce l'apporto originale per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli Enti Locali;

Richiamati:

- la legge 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" che incentiva la '*programmazione, progettazione, realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete*, sollecitando l'*indicazione delle priorità e dei settori di innovazione attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali'* e che pertanto, su questa base, l'Amministrazione Comunale deve garantire gli interventi in materia di Trasporto sociale d'ausilio;

- l'art. 55, comma 1, del Codice del Terzo Settore, che, testualmente riporta: "In attuazione dei principi

di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione ed organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'art. 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli Enti del Terzo Settore, attraverso forma di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona";

- l'art. 56, comma 1, del Codice del Terzo Settore, che, testualmente riporta: "le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione, iscritte da almeno sei mesi nel registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato";

- l'art. 56, comma 2, che dispone che le convenzioni di cui sopra possano prevedere esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute;

- l'art. 56, comma 3, che dispone che l'individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione avvenga nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate riservate alle medesime;

- la sentenza della Corte costituzionale n. 131/2020, la quale ha ravvisato nell'articolo 55 del Codice "una delle più significative attuazioni del principio di sussidiarietà orizzontale valorizzato dall'art. 118, quarto comma, Cost.", un originale canale di "amministrazione condivisa", alternativo a quello del profitto e del mercato, scandito "per la prima volta in termini generali (come) una vera e propria procedimentalizzazione dell'azione sussidiaria"; agli "enti del Terzo settore, al fine di rendere più efficace l'azione amministrativa nei settori di attività di interesse generale definiti dal Codice, è riconosciuta una specifica attitudine a partecipare insieme ai soggetti pubblici alla realizzazione dell'interesse generale";

- il D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito nella Legge 11 settembre 2020 n. 120, che ha apportato modifiche al codice dei contratti pubblici, ai fini di un miglior coordinamento con il Codice del Terzo Settore;

- il Decreto 72/2021 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali che ha emanato le "Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo Settore negli artt. 55-57 del decreto legislativo n. 117/2017";

Viste e richiamate integralmente le "*Linee Guida Trasporto Sociale*" pubblicate da CESVOT (Luglio 2016) in un Tavolo di Lavoro, da quest'ultimo coordinato, che ha ottenuto il sostegno di Regione Toscana e ANCI, nonché la partecipazione delle principali reti del volontariato;

Rilevato che, secondo la definizione contenuta nel rapporto "*Il Trasporto sociale in Toscana*" prodotto dall'Osservatorio Sociale Regionale (anno 2014), "*Il Trasporto sociale in Toscana è un servizio di accompagnamento rivolto a persone in condizioni di disagio psichico, fisico o economico; prevalentemente anziani, persone con disabilità o minori, privi di idonea rete familiare di supporto e/o non in grado di muoversi in modo autonomo. È un servizio di competenza comunale che può essere effettuato in proprio attraverso i servizi sociali competenti, oppure – come accade più frequentemente – in funzione associata, delegandone la gestione all'unione dei Comuni di appartenenza, alle SdS, all'Azienda USL di riferimento o ad altre forme associative. È finalizzato a garantire l'accesso a strutture prevalentemente socio-sanitarie (RSA, strutture riabilitazione), socio assistenziali (centri socializzazione, comunità minori), scolastiche (infanzia, primaria e secondarie di primo grado) e solo in via eccezionale anche lavorative o sanitarie. È in larghissima misura erogato da associazioni di*

volontariato. Il costo del servizio può essere interamente a carico degli enti competenti secondo modalità definite da regolamenti o altri atti, oppure in minima parte a carico dell'utenza, attraverso una quota di compartecipazione.";

Atteso che, ai sensi del Decreto Legislativo n. 112/1998 e s.m.i. (che al Capo III "Istruzione scolastica", art. 139, attribuisce alla Province, in relazione all'istruzione scolastica superiore, ed ai Comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti, tra gli altri, i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio), e che dall'anno scolastico 2010/2011 la Provincia provvede a trasferire ai Comuni le risorse per garantire il servizio di trasporto scolastico per gli alunni con disabilità delle scuole secondarie di II grado;

Rilevato che la co-progettazione viene individuata dal legislatore come strumento ordinario di esercizio dell'azione amministrativa;

Considerato che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 637 del 16/11/2022, a seguito di un percorso di co-progettazione, la gestione delle attività è stata affidata all'ATS Confraternita Misericordia S. Michele di Corsanico e Auser Volontariato Viareggio, con cui è stata sottoscritta una convenzione;

- la convenzione di cui sopra, dopo essersi avvalsi della facoltà di rinnovo, avrà termine il 28/02/2026 (Determinazione Dirigenziale n. 136 del 14/03/2025);

Ritenuto opportuno avviare un nuovo percorso di co-progettazione per lo svolgimento delle attività concernenti il trasporto sociale rivolto alla mobilità di disabili, compresi gli interventi relativi al trasporto di alunni disabili e al trasporto reso mediante percorsi personalizzati per raggiungere la sede di lavoro, in questo ultimo caso, però, limitatamente, come avvenuto già negli anni passati, ai soli soggetti non vedenti e prevedendo per gli stessi una compartecipazione al costo del servizio;

Valutata la necessità di improntare la procedura ai seguenti criteri:

- pubblicazione di avviso pubblico rivolto alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale, al fine di consentire la presentazione di apposite manifestazioni di interesse;
- percorso di co-progettazione con il soggetto individuato, al fine della definizione del progetto esecutivo, delineante le azioni operative ed il relativo piano economico finanziario;
- durata del servizio: un anno, presumibilmente dal 01 marzo 2026 al 28 febbraio 2027, con possibilità di rinnovo per un ulteriore anno;

Atteso che:

- le attività di cui alla presente manifestazione di interesse non sono considerate prestazioni di servizi ai fine dell'imposta sul valore aggiunto e quindi il loro svolgimento dà luogo a semplice rimborso spese;

- per lo svolgimento delle attività verrà riconosciuto un rimborso per le seguenti categorie di spesa: spese per assicurazioni e bollo, spese per personale, spese per automezzi, spese generali;

- gli importi di spesa rimborsabili sono riconosciuti per ogni ora di servizio effettivamente svolto, e sono determinati, per ogni singola categoria, come meglio descritti nello specifico prospetto (Allegato A dell'Avviso di manifestazione di interesse), che dettaglia l'incidenza delle singole voci di costo sul valore orario;

Dato atto che nel "Progetto di Massima", allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, sono indicati i principali servizi di trasporto al momento in essere;

Ritenuto opportuno, allo scopo di consentire la partecipazione anche alle Associazioni più piccole, suddividere i percorsi nei due lotti seguenti, dando la possibilità di manifestare l'interesse anche per un

solo lotto:

- lotto A) trasporti da effettuare con autovetture/mezzi attrezzati nelle seguenti frazioni del Comune: Massarosa, Bozzano, Quiesa, Massaciuccoli, Compignano, Piano del Quercione, Pieve a Elici, Montigiano, Gualdo, Valpromaro;
- lotto B) trasporti da effettuare con autovetture/mezzi attrezzati nelle seguenti frazioni del Comune: Stiava, Piano di Conca, Piano di Mommio, Bargecchia, Corsanico, Mommio Castello;

Atteso che l'impegno di spesa per la realizzazione delle attività verrà assunto con atto successivo;

Visti:

- il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. (T.U.EE.LL.);
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento per la Dirigenza;
- il vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e Servizi;
- il vigente Regolamento comunale sui controlli interni, sulla base del quale si attesta, nell'adozione della presente determinazione, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- il Regolamento Comunale di Contabilità adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 06.03.2014;
- la deliberazione del consiglio Comunale n. 15 del 28.02.2025 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2025-2027;
- la delibera di G.C. n. 87 del 16/04/2025 di "Approvazione del PIAO e ss.mm.ii";

Verificata l'inesistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62;

Visto il Decreto della Sindaca, prot. n. 8468 del 31/03/2025, con il quale è stato conferito alla sottoscritta l'incarico di dirigenza dell'Ufficio Servizi Sociali;

D E T E R M I N A

1. Di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di indire, per le motivazioni e valutazioni espresse in premessa, l'Avviso di Manifestazione di interesse finalizzato ALLA CO-PROGETTAZIONE E CONSEGUENTE SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ CONCERNENTI IL TRASPORTO SOCIALE, RIVOLTO ALLE ASSOCIAZIONI ISCRITTE AL REGISTRO REGIONALE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E ALLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE.
3. Di approvare l'Avviso di Manifestazione ed i relativi documenti allegati, che si allegano al presente atto quali parti integranti e sostanziali: Allegato 1 – Istanza di Manifestazione d'interesse; Allegato 2 – Progetto di massima; Allegato 3 – Dichiarazione di impegno a costituirsi in ATS; Allegato 4 – Linee guida trasporto sociale; Allegato A – Spese rimborsabili.
4. Di procedere alla pubblicazione dell'Avviso per n. 20 giorni, stabilendo come termine per la presentazione delle istanze le ore 12.00 del 18 novembre 2025.

5. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 6bis della Legge n. 241 del 07/08/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della Legge n. 190 del 06/11/2012, per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del Procedimento e per chi lo adotta.
6. Di dare atto che, ai sensi della L. 241/90 Responsabile del Procedimento e della sua esecuzione è il Funzionario E.Q. dell'Ufficio Servizi Sociali, Dott.ssa Lucia Michelini.
7. Di trasmettere copia della presente Determinazione all'Ufficio Segreteria Generale, all'Ufficio Servizi Sociali e all'Ufficio Messi per ogni adempimento di competenza e/o opportuna conoscenza.
8. Di trasmettere copia della presente Determinazione alla Sindaca ed all'Assessora alle Politiche Sociali.

IL DIRIGENTE
Francesca Garbati / Arubapec S.p.a.

****

Avverso la presente determinazione, ciascun soggetto legittimato potrà proporre impugnativa nelle seguenti forme e nel rispetto dei seguenti termini (decorrenti dalla data di pubblicazione e, ove prevista, dalla notifica individuale):
- Ricorso in opposizione al Dirigente che ha emanato l'atto, entro 30 gg. ex art. 47, c. 7° Statuto Comunale;
- Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
- Ricorso giudiziario al TAR della regione Toscana entro 60 giorni.

****